

## **IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA**

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'indennizzo diretto, la quale prevede nei casi specifici la risarcibilità dei danni da sinistri a carico della propria compagnia di assicurazione, si registra un passo avanti altresì per quanto riguarda la risarcibilità da parte del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Il Fondo, infatti, interviene tutte quelle volte nelle quali un sinistro sia cagionato da un veicolo od un natante non coperto da assicurazione, rimasto non identificato, ovvero assicurato con impresa la quale risulta in stato di liquidazione coatta amministrativa.

Il D.Lgs. 209/2005 ed il D. Lgs. 198/07 hanno introdotto altre tre ipotesi, ossia quando il veicolo od il natante sia stato coinvolto in un sinistro, ed esso sia stato messo in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, locatario od acquirente con patto di riservato dominio, ovvero quando il sinistro è provocato da veicolo o natante estero, privo di copertura assicurativa, ovvero quando il veicolo od il natante estero sia in possesso di targa la quale non corrisponde al detto veicolo ovvero non corrisponde più al veicolo medesimo.

La procedura per il risarcimento del danno è tanto semplice quanto precisa e tassativa.

In presenza delle ipotesi summenzionate, il danneggiato dovrà rivolgersi alla CONSAP, Concessionaria per i servizi assicurativi S.p.A., alla quale verranno esposti i fatti e richiesto il nome dell'impresa designata.

Infatti, il Fondo di Garanzia altro non è che un Fondo creato dalla medesime aziende assicurative, il quale provvede a pagare, a mezzo dell'impresa via via designata, le somme dovute ai danneggiati.

L'impresa viene designata dall'ISVAP, tenuto conto del luogo e tempo del sinistro.

Orbene, una volta identificata l'impresa designata, è ad essa che andranno rivolte le richieste indennitarie o risarcitorie inerenti il sinistro.

Il Fondo, poi, provvederà a rimborsare la impresa stessa delle somme pagate.

Il Fondo stesso, poi, risponde dei soli danni alla persona che, nei casi gravi, si estende altresì ai danni ai mezzi ed alle cose superiori ad € 500,00.

L'obbligazione del danneggiato consiste, poi, nella prova dei fatti.

Pertanto, non solo ad esso compete la dimostrazione, ad es., della mancata copertura assicurativa del danneggiante, ma altresì il fatto causato "domino prohibente".

A ciò si aggiunge, nel caso di veicolo o natante non identificato, ogni atto o fatto idoneo alla prova dell'esistenza di detto soggetto, ivi comprese le querele sporte, gli atti della Polizia giudiziaria, le fotografie ed i rilievi sui luoghi del sinistro.

In questo caso, come nel caso di impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, il Fondo risarcisce sia i danni alla persona che quelli al mezzo ed alle cose.

In ogni caso, si potrà senz'altro adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, con atto di citazione, decorsi 60 giorni dalla richiesta avanzata.

Tuttavia, nel caso del Fondo di Garanzia, la Cassazione ha più volte precisato che l'atto debba essere notificato unicamente alla impresa designata (ad eccezione dei casi introdotti dal D.Lgs. 198/2007, nei quali si citerà altresì il danneggiante), escludendo categoricamente il Fondo di Garanzia.

Il difetto di legittimazione passiva è, poi, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Per la procedura esecutiva successiva, varrà lo stesso principio della vocatio in jus in primo grado, ossia l'azione esecutiva andrà proposta unicamente nei confronti della impresa designata.